

VII

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 869 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"INTEGRAZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 12.8.78 n. 37"

di iniziativa dei consiglieri

Antonio DELL'AQUILA

Cosimo RAIMONDO

Antonio VENTURA

RELAZIONE

Colleghi consiglieri,

con legge del 12 agosto '78 n. 37 il Consiglio regionale approvava le "Norme in materia di lavori pubblici da applicare alle opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare nel territorio regionale con o senza l'intervento finanziario della Regione, con esclusione di quelle di competenza dello Stato".

Con l'art. 25 si stabiliva che "per il collaudo delle opere pubbliche o di pubblico interesse comunque finanziate dalla Regione, è istituito l'albo regionale dei collaudatori" e che "all'albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, in agraria, geometri, periti industriali".

Da quanto è stato trascritto è possibile rilevare che tra i professionisti ai quali è consentito chiedere la iscrizione all'albo dei collaudatori non sono stati compresi, certamente involontariamente, i "periti agrari", mentre lo sono stati, e giustamente, altri benemeriti e valenti liberi professionisti diplomati, quali i geometri e i periti industriali.

Ciò premesso è opportuno ricordare:

- a) che i periti agrari, così come gli altri diplomati precedentemente citati, svolgono un corso di studi post-elementare di 8 anni, al termine del quale conseguono il diploma di maturità tecnica agraria ed il titolo relativo, che consente loro, insieme ad altre attività, l'esercizio della libera professione, previa iscrizione negli albi dei Collegi Provinciali di rispettiva residenza;
- b) che in virtù dell'art. 2 dell'ordinamento professionale, approvato con legge 28.3.68 n. 434, costituiscono tra l'altro oggetto della professione di perito agrario: "la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramenti fondiari e relative costruzioni; la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici; la consulenza, la stima di consegna e riconsegna; i controlli analitici per i settori di specializzazione (zootecnici, caseari, eliotecnici, ecc.)";
- c) che allo stato attuale i periti agrari dipendenti dello Stato e della Regione eseguono tutti i collaudi previsti dai servizi ai quali sono preposti.

Non sarà superfluo aggiungere che in analoghe leggi emanate da altre Regioni, tra i collaudatori di opere pubbliche sono stati sempre compresi i periti agrari.

Si propone pertanto di porre riparo alla dimenticanza in cui è involontariamente incorso il Consiglio regionale nell'approvare l'art. 25 della legge 12.8.78 n. 37 e di comprendere tra i professionisti ai quali è consentito chiedere l'iscrizione all'albo regionale dei collaudatori, anche i periti agrari.

Antonio DELL'AQUILA

Cosimo RAIMONDO

Antonio VENTURA

*Antonio dell'Aquila*  
*C. Raimondo*  
*A. Ventura*

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 12.8.78 n. 37 è così integrato:

"All'albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori, in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali, periti agrari".

Antonio DELL'AQUILA

Cosimo RAIMONDO

Antonio VENTURA

*Antonio dell'Aquila*  
*C. Raimondo*  
*A. Ventura*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla 04 Commissione Consiliare permanente il \_\_\_\_\_